Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 maggio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 30 MAGGIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Inverni della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1978. — **Lagomarsino, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1978. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 » sorteggiate il 17 aprile 1978. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 7 % - 1970-85 » sorteggiate il 17 aprile 1978. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 11ª Emissione » sorteggiate il 17 aprile 1978. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % - 16ª Emissione » sorteggiate il 17 aprile 1978. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1978. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1978. — **Ceramica Vip, società per azioni, in Villagnedo (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1978. — **S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana, per azioni, in Lido di Camaiore:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1978. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1978. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1978. — **Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1978. — **Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico (Forlì):** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1978. — **Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 10 maggio 1978. — **Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 10 maggio 1978. — **Faber-Ref, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1978. — **Comune di Genova, ragioneria, servizi finanziari:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1978. — **Bassani Ticino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 1962 - L. 460.000.000 » sorteggiate il 5 maggio 1978. — **Bassani Ticino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 1967 - L. 500.000.000 » sorteggiate il 5 maggio 1978. — **Cotonificio olcese veneziano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1190.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 878, concernente trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di ingegneria della Università di Bologna alla medesima facoltà dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 878 in data 12 ottobre 1976, con il quale si è provveduto a trasferire un posto di tecnico laureato dall'istituto di impianti chimici della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, all'istituto di fisica tecnica della facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze;

Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze dalle quali si evince che l'istituto di fisica tecnica è, in realtà, un insegnamento afferente all'istituto di chimica applicata presso la medesima facoltà di ingegneria;

Ritenuta, pertanto, la necessità di rettificare detto decreto presidenziale per la sola parte concernente la denominazione dell'istituto cui è stato trasferito il posto di tecnico laureato in questione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 878 in data 12 ottobre 1976, è rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato precedentemente assegnato all'istituto di impianti chimici della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, deve intendersi trasferito all'istituto di chimica applicata (per l'insegnamento di fisica tecnica) della facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze e non all'istituto di fisica tecnica della medesima facoltà di ingegneria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1978
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **1191.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, concernente ripartizione di cento posti di ruolo di tecnico laureato ai sensi della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di unificazione edilizia e prefabbricazione della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Palermo;

Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Palermo dalle quali si evince che l'istituto di unificazione edilizia e prefabbricazione è, in realtà, un insegnamento della disciplina omonima inserito nell'ambito dell'istituto di composizione della medesima facoltà;

Ritenuta, pertanto, la necessità di rettificare il citato decreto presidenziale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto presidenziale n. 1164 in data 28 settembre 1965, citato nelle premesse, è rettificato per la parte concernente l'assegnazione del posto di tecnico laureato attribuito all'istituto di unificazione edilizia e

prefabbricazione della facoltà di architettura dell'Università di Palermo, posto che deve intendersi assegnato all'istituto di composizione presso la medesima facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1978
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 333

LEGGE 22 maggio 1978, n. **219.**

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 81, concernente costruzione della centrale termoelettrica di Fiume Santo in Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 81, concernente costruzione della centrale termoelettrica di Fiume Santo in Sardegna.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 24 maggio 1978, n. **220.**

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 26 maggio 1978, n. **221.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *al primo comma le parole*: 31 maggio 1978, *sono sostituite dalle seguenti*: 30 giugno 1978;

al secondo comma la cifra: 250, *è sostituita dalla seguente*: 375.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — SCOTTI — MALFATTI — MORLINO — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 26 maggio 1978, n. **222.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio « Ente per le ville venete ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio « Ente per le ville venete », con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

il primo comma è sostituito con il seguente:

« A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 802, la efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1978 »

sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« L'articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è soppresso.

Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprietà dell'Ente è devoluto alla regione Veneto la quale provvederà al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.

La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinerà il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243 ».

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1978 il consiglio di amministrazione del consorzio di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è integrato con tre rappresentanti della regione Veneto e due rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1978, n. **223**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'aero club « L. M. Resta » di Voghera.

N. 223. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'aero club « L. M. Resta » di Voghera.

Visto, *il Guardisigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1978
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 32

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1978.

Autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventiva autorizzazione - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

Art. 2.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore ai 10.000 *abitanti*

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinata nel biennio 1978-79 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta nel censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purché distanti almeno km 2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1978 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1976-77 rispetto al biennio 1974-75. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1979 il raffronto verrà operato tra il biennio 1977-78 ed il biennio 1975-76. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 10% nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con

le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattisi di località appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 10% verificatasi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì. dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti comuni sono ripartiti in quattro classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10% potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

classe I: comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10%;

classi II: comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: 300 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10%;

classe III: comuni da oltre 400.000 a un milione di abitanti: 600 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10%;

classe IV: comuni con oltre un milione di abitanti: 800 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 10%.

Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre ai festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di 400 posti. secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 3.

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e piani urbanistici

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 2 e 5, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km 2, in linea d'aria, dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (C.E.P.), compresi nei piani urbanistici approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e previsti per una popolazione non inferiore a 4000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di 2 km (primo comma) o di un km (secondo comma) dal progettato locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche della zona periferica o dal quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 25% nei confronti del biennio precedente. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1978 il raffronto verrà operato tra il biennio 1976-77 ed il biennio 1974-75, mentre per il 1979 il raffronto verrà operato tra il biennio 1977-78 ed il biennio 1975-76 escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di 100 posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 25% sopra indicato.

Art. 5.

Arene estive

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 2. Il criterio stabilito per la I classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunziata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli, sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti, l'agibilità sarà rilasciata dall'organo competente, che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno ed 15 ottobre.

Art. 6.

Comuni, frazioni o località sprovvisti di cinema

Nei comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori. Qualora si tratti di frazioni o località, l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno 2 km per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 7.

Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 2 e 4 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore a 500 posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà inoltre essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti sprovvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico esercizio cinematografico, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione. Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica limitata al periodo, estivo o invernale, coincidente, in base agli accertamenti eseguiti attraverso la locale prefettura, con il maggior afflusso di villeggianti o turisti stagionali;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze nel biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie della città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore a 1600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore ai 2000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonché film di carattere scientifico e didattico ed attualità.

L'amministrazione si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213, determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d*) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale, che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 8.

Rimodernamenti e trasferimenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purché di capienza non superiore agli 800 posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40% del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli 800 posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive è consentito, sempreché non siano state adibite ad altro uso, il rilascio dell'autorizzazione, a condizione che gli interessati, indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti, comprovino che l'inattività non abbia comunque superato il periodo di otto anni e che tale stato di fatto sia in dipendenza di cause di forza maggiore.

Nei comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto. è consentito nell'ambito dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale. Qualora manchi tale specifica distinzione amministrativa, il trasferimento è consentito a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno 500 metri, in linea d'aria, dal più vicino cinema.

In deroga al criterio di cui al precedente comma, potrà essere consentito il trasferimento di esercizi in attività al momento della richiesta in circoscrizioni dello stesso comune, diverso da quello originario, qualora lo spostamento venga proposto per « zone periferiche di città con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, a condizione che l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un km in linea d'aria, dal più vicino cinema ».

Art. 9.

Concessioni a favore dei profughi

Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e all'accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 10.

Spettacoli misti

Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 2 e 4 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 11.

Norme procedurali per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, devono contenere l'indicazione delle norme in base alle quali si richiede l'autorizzazione medesima e devono essere presentate, in duplice copia, su carta legale, tramite i competenti organi locali al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto del locale, in duplice copia, firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale, che deve comprendere la planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dell'area destinata o occupata dalla sala cinematografica; piante in scala 1:100 in cui risultino il numero e la disposizione dei posti, la posizione e la dimensione della cabina di proiezione, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi; sezioni longitudinale o trasversale in scala 1:100;

b) relazione tecnico illustrativa, in duplice copia, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

c) documento comprovante il rilascio della licenza edilizia per la erigenda sala cinematografica da parte del comune o preventivo parere favorevole della commissione edilizia comunale apposto su di una copia del progetto all'uopo presentato;

d) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere esibito il contratto di fitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

e) certificato S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località in esame a seconda trattisi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti nelle ipotesi previste dal decreto;

f) carta topografica del comune, frazione o località convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione dell'area del costruendo locale e della distanza dal cinema più vicino per le richieste avanzate in riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema.

Per le sale per proiezioni a formato ridotto, le cui domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti per i cinema con macchina a formato normale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che non fanno obbligo della cabina di proiezione.

Sia la domanda che i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo devono essere muniti del timbro a data dal quale dovrà risultare il giorno di arrivo alla competente prefettura dei documenti medesimi. Detto ufficio, nel trasmettere le domande al Ministero del turismo e dello spettacolo, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie, indicando, anche i cinema esistenti nella località con la precisazione del numero di posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa l'autorizzazione.

Art. 12.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proie-

zioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 13.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi. Ulteriori proroghe, di carattere del tutto eccezionale, sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

Le istanze presentate a tutto il 31 dicembre 1977, corredate dalla prescritta documentazione, e fondate sull'incremento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività per le quali non è stato adottato alcun provvedimento, potranno essere esaminate sulla base dei certificati S.I.A.E. già prodotti dagli interessati ai sensi degli articoli 2 e 4 relativamente ai bienni 1973-74 e 1975-76.

Roma, addì 28 aprle 1978

Il Ministro: PASTORINO

(4230)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1978.

Autorizzazione ad uffici sanitari di porto e aeroporto a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ivi compresa quella contro la febbre gialla.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, con il quale gli uffici sanitari periferici sono stati autorizzati a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere, agli uffici periferici di questo Ministero con sede ad: Ancona, Bologna, Brindisi, Cagliari, La Spezia, Siracusa, Taranto, Torino, la sopracitata autorizzazione;

Decreta:

Sono autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ivi compresa quella contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale i seguenti uffici:

ufficio di sanità marittima di Ancona;
ufficio di sanità aerea di Bologna;
ufficio di sanità marittima ed aerea di Brindisi;
ufficio di sanità marittima ed aerea di Cagliari;
ufficio di sanità marittima di La Spezia;
ufficio di sanità marittima di Siracusa;
ufficio di sanità marittima di Taranto;
ufficio di sanità aerea di Torino;

Roma, addì 29 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4055)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1978.

Ripartizione dei fondi stanziati per gli esercizi finanziari 1979-80 con la legge 1° luglio 1977, n. 404, concernente aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978;

Considerato che della predetta somma di lire 400 miliardi, iscritta complessivamente negli esercizi finanziari 1977-82, si è provveduto a ripartire, col predetto decreto 4 novembre 1977, solo quella degli esercizi finanziari 1977-78;

Ritenuta la necessità di assegnare i rimanenti fondi alle opere previste in programma onde consentire, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133, l'espletamento di un unico appalto per la realizzazione delle singole opere;

Decreta:

E' approvata la ripartizione dei fondi stanziati per gli esercizi finanziari 1979-82 ammontanti a complessive lire 300 miliardi in ragione di lire 80 miliardi per il 1979; lire 80 miliardi per il 1980; lire 80 miliardi per il 1981 e lire 60 miliardi per il 1982, per le seguenti opere:

	Esercizio finanziario 1979 lire	Esercizio finanziario 1980 lire	Esercizio finanziario 1981 lire	Esercizio finanziario 1982 lire	Totale lire
Piemonte:					
Aosta - C.C.	3.000.000.000	960.000.000	—	—	3.960.000 000
Torino - C.C.	6.000.000.000	5.000.000.000	1.500.000.000	—	12.500.000.000
Ivrea - C.C.	2.700.000.000	—	—	—	2.700.000.000
Vercelli - C.C.	2.800.000.000	—	—	—	2.800.000.000
Biella - C.C.	500.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	5.500.000.000
Torino - U.G.M.	300.000.000	—	—	—	300.000.000
Liguria:					
Cairo Montenotte - C.C.	—	1.700.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7.700.000.000
Genova - cust. prev. m.	—	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.500.000.000
Lombardia:					
Brescia - cust. prev.	—	900.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.900.000.000
Busto Arsizio - C.C.	600.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	4.600.000.000
Como - C.C.	2.200.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	—	4.700.000.000
Milano - cust. prev. m.	—	1.600.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	5.100.000.000
Voghera - C.C.	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	—	4.000.000.000
Friuli:					
Trieste - cust. prev. m.	300.000.000	—	—	—	300.000.000
Veneto:					
Vicenza - C.C.	400.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	4.400.000.000
Padova - C.R.	3.000.000.000	2.000.000.000	4.300.000.000	3.000.000.000	12.300.000.000
Verona - C.C.	1.800.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	2.500.000.000	9.800.000.000
Emilia-Romagna:					
Bologna - C.C.	3.500.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	18.000.000.000
Toscana:					
Firenze - C.C.	3.000.000.000	2.000.000.000	—	—	5.000.000.000
Firenze - cust. prev. m.	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	—	2.500.000.000
Firenze - M.V.	—	500.000.000	500.000.000	—	1.000.000.000
Prato - C.C.C.R.	—	1.200.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	8.200.000.000
Livorno - C.C.	2.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	—	5.000.000.000
Umbria:					
Spoleto - C.C.C.R.	3.000.000.000	1.500.000.000	200.000.000	—	4.700.000.000
Perugia - uff. giud. m.	—	500.000.000	500.000.000	—	1.000.000.000
Marche:					
Ancona - cust. prev. m.	—	400.000.000	750.000.000	750.000.000	1.900.000.000
Ancona - C.C.	2.700.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	—	6.700.000.000
Pesaro - C.C.	—	600.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	3.600.000.000
Ascoli Piceno - C.C.	1.900.000.000	—	—	—	1.900.000.000
Lazio:					
Roma - uff. giud. minori	500.000.000	500.000.000	500.000.000	—	1.500.000.000
Latina - C.C.	1.500.000.000	—	—	—	1.500.000.000
Cassino - C.C.	2.300.000.000	—	—	—	2.300.000.000
Campania:					
Benevento - C.C.	2.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	—	7.000.000.000
Napoli-Poggioreale - C.C. (sistemazione altro padiglione)	500.000.000	—	—	—	500.000.000
Avellino - C.C.	1.000.000.000	1.000.000.000	—	—	2.000.000.000
Ariano Irpino - C.C.	1.000.000.000	—	—	—	1.000.000.000
Salerno - C.C.	1.000.000.000	—	—	—	1.000.000.000
Carinola - C.R.	2.100.000.000	1.000.000.000	—	—	3.100.000.000
Napoli - cust. prev. m.	—	600.000.000	1.000.000.000	600.000.000	2.200.000.000
Salerno - cust. prev. m.	—	900.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.900.000.000
Vallo della Lucania - C.C.	800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	—	2.800.000.000
Abruzzo:					
L'Aquila - cust. prev. m.	50.000.000	—	—	—	50.000.000
Sulmona - C.C.C.R.	—	2.200.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	9.200.000.000
Vasto - C.C.	—	800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.800.000.000
Teramo - C.C.	800.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6.800.000.000

	Esercizio finanziario 1979 lire	Esercizio finanziario 1980 lire	Esercizio finanziario 1981 lire	Esercizio finanziario 1982 lire	Totale lire
	—	—	—	—	—
Molise:					
Larino - C.C.	—	900.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	3.900.000.000
Puglie:					
Taranto - C.C.	3.500.000.000	3.500.000.000	1.500.000.000	—	8.500.000.000
Calabria:					
Rossano - C.C.	—	800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.800.000.000
Paola - C.C.	—	600.000.000	600.000.000	—	1.200.000.000
Catanzaro - C.C.	1.000.000.000	500.000.000	—	—	1.500.000.000
Castrovillari - C.C.	600.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.600.000.000
Palmi - C.C.	200.000.000	—	—	—	200.000.000
Crotone - C.C.	200.000.000	—	—	—	200.000.000
Cosenza - C.C.	950.000.000	—	—	—	950.000.000
Basilicata:					
Melfi - C.C.	2.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	—	4.400.000.000
Avigliano - cust. prev. m.	130.000.000	—	—	—	130.000.000
Sicilia:					
Augusta - C.R.	2.200.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	—	6.200.000.000
Catania - cust. prev. m.	—	1.400.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	5.400.000.000
Marsala - C.C.	—	800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.800.000.000
Palermo - C.C.F.	1.800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	—	3.800.000.000
Palermo - cust. prev. m.	—	1.300.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	4.800.000.000
Siracusa - C.C.	3.300.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	—	6.300.000.000
Sardegna:					
Cagliari - cust. prev. m.	500.000.000	750.000.000	750.000.000	—	2.000.000.000
Cagliari - uff. giud. m.	300.000.000	—	—	—	300.000.000
	72.930.000.000	67.610.000.000	64.300.000.000	45.350.000.000	250.190.000.000
Per eventuali interventi previsti dall'art. 8 della legge 1° luglio 1977, n. 404	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000
Per eventuali interventi previsti dall'art. 9 della stessa legge 1° luglio 1977, n. 404	1.800.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	7.800.000.000
A disposizione per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere	4.770.000.000	9.890.000.000	12.200.000.000	13.150.000.000	40.010.000.000
Totali generali . . .	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	60.000.000.000	300.000.000.000

La somma di L. 2.000.000.000, a disposizione per gli eventuali interventi di cui all'art. 8 della legge 1° luglio 1977, n. 404, va ad aggiungersi a quella residua di L. 800.000.000 di cui al citato decreto interministeriale 11 marzo 1978. Pertanto la complessiva disponibilità per tali eventuali interventi è di L. 2.800.000.000.

La somma di L. 7.800.000.000, a disposizione per gli eventuali interventi di cui all'art. 9 della stessa legge 1° luglio 1977, n. 404, va ad aggiungersi a quella di L. 2.200.000.000, già accantonata, per lo stesso motivo, con decreto interministeriale 4 novembre 1977, per cui la sua complessiva disponibilità è di L. 10.000.000.000.

La somma di L. 40.010.000.000, a disposizione per gli interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere, va ad aggiungersi a quella di L. 2.522.000.000, già accantonata, per lo stesso motivo, con decreto interministeriale 4 novembre 1977, per cui la sua complessiva disponibilità è di lire 42.532.000.000.

I fondi concessi per la realizzazione in Cagliari della custodia preventiva per minori e gli uffici giudiziari minorili, di cui ai decreti interministeriali 30 marzo 1972 e 4 novembre 1977 rispettivamente di lire 1.200.000.000 e di L. 2.272.000.000 nonchè quelli stanziati col presente decreto di L. 2.300.000.000 (fermo restando che l'utilizzazione di quest'ultimi avverrà sulla base dello scaglionamento effettuato per ogni singolo esercizio, come innanzi precisato) per un totale complessivo di L. 5.772.000.000, atteso che trattasi di procedere alla costruzione di due distinte opere su aree diverse, sono così ripartiti:

Cagliari custodia preventiva minorenni . . . . L. 4.200.000.000

Cagliari uffici giudiziari minorenni . . . . » 1.572.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1978

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

(4409)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Cagliari la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu:

Rumianca Sud;

tombinatura del Rio Mangioli nel comune di Capoterra;

ampliamento ospedale oncologico;

b) nell'agglomerato industriale di Sarroch:

completamento degli impianti della Saras;

completamento degli impianti della Saras-chimica;

completamento degli impianti della Italproteine;

fognatura con rete idrica con relativo impianto di depurazione nel comune di Sarroch,

sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4353)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

Stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico;

Ammi Sarda S.p.a., settore piombo e zinco;

Eurallumina S.p.a., produzione alluminio;

Comsal S.p.a., lavorazione alluminio;

Metallotecnica S.p.a., metalmeccanica;

Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico - asse mediano viario - asse viario di scorrimento esterno 1° lotto - infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente - alimentazione elettrica dello stabilimento Eurallumina - opere portuali e marittime del genio civile,

sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Porto Torres

Con decreto interministeriale 26 aprile 1978, n. 200, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Marina) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Porto Torres (Sassari), distinto nel catasto di tale comune alla partita 733, mappale 54, foglio n. 3 della superficie complessiva di mq 3040.

(4203)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure regolamentari relative alle nomine di consulenti e medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1978 è data comunicazione della procedura regolamentare per la nomina di nuovi medici consulenti e di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'avviso pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(4367)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 13 marzo 1978, n. A/538 - Div. 1ª, il prof. Carlo Rizzoli, nella sua qualità di rettore dell'Università di Bologna, è stato autorizzato ad accettare il legato disposto dal prof. Angelo Piero Sereni, costituito da titoli e denaro, anche in valuta estera, per un valore complessivo stimato approssimativamente in lire 100.000.000.

(4238)

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura tedesca, di archeologia delle province romane e antropologia culturale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste sono vacanti le seguenti cattedre:

1) lingua e letteratura tedesca;
2) archeologia delle province romane;
3) antropologia culturale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4235)

Vacanza della cattedra di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di ragioneria generale ed applicata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4236)

Vacanza di una cattedra di economia politica (corso superiore) presso la facoltà di scienze politiche della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante una cattedra di economia politica (corso superiore) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4237)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° gennaio 1978 al 31 marzo 1978

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Labif medicinali Zatta S.r.l.	Firenze, via Slataper, 10	Specialità medicinali	D. M. 20 gennaio 1978, n. 5709	Modifica denominazione sociale
2	Radiumfarma S.r.l.	Cernusco sul Naviglio (Milano), via Cavour, 57	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D. M. 13 febbraio 1978, n. 5714	Trasformazione autorizzazione da Radiumfarma S.r.l.
3	Laboratorio chimico farmaceutico Collalto di Agnelli dott. Mario	Brescia, via Solferino, numero 28/A	Specialità medicinali	D. M. 13 febbraio 1978, n. 5718	—
4	Confitea di Beraldi Giancarlo S.a.s.	Monticello Brianza (Como), frazione Cortenuova, via de' Marchi, 7	Specialità medicinali (operazioni terminali)	D. M. 6 marzo 1978, n. 5720	—

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Sede officina	Ditta	Produzione revocata	Estremi provvedimento	Note
1	Marvin	Milano, via Soperga, 54	Specialità medicinali e prodotti biologici	D. M. 13 febbraio 1978, n. 5687	—
2	Laboratorio chimico farmaceutico dott. B. Delfino di L. Bignami e Lepora	Torino, via Martiri della Libertà, 18	Specialità medicinali e prodotti biologici	D. M. 20 gennaio 1978, n. 5706	—
3	Agenzia generale italiana farmaceutici	Milano, via Lattuada, 9	Specialità medicinali chimiche	D. M. 6 marzo 1978, n. 5715	—
4	Devi S.p.a.	Brescia, via Solferino, 28/A	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D. M. 13 febbraio 1978, n. 5716	—
5	Cooperativa farmaceutica	Milano, via Passione, 8	Specialità medicinali e prodotti biologici	D. M. 6 marzo 1978, n. 5719	—
6	Laboratorio biochimico terapeutico Baroni	Torino, via Castagneto, 5	Specialità medicinali	D. M. 24 marzo 1978, n. 5724	—

(3907)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Nuragus di Cagliari ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Nuragus di Cagliari », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66, del 10 marzo 1975, propone che sia modificato l'art. 3 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Nuragus di Cagliari »

Si propone di sostituire per intero l'art. 3 con il seguente testo:

Art. 3. — Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Cagliari e quello dei comuni:

della provincia di Nuoro: Orroli, Nurri, Nuragus, Serri, Escolca, Gergei, Isili, Nurallao, Genoni;

della provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San. Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Gonnosnò, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neonelli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Santo Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ula Tirzo, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villà Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

(4102)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Caorso

Con deliberazione della giunta regionale 28 febbraio 1978, n. 556 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 1757/1702 nella seduta del 12 aprile 1978 con l'esclusione di alcuni punti riguardanti la normativa) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Caorso (Piacenza) adottato con deliberazione consiliare 18 dicembre 1974, n. 124.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3781)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bentivoglio

Con deliberazione della giunta regionale 7 marzo 1978, n. 632 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1536/1557 nella seduta del 4 aprile 1978 con la esclusione di alcuni punti relativi alla normativa agricola) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Bentivoglio (Bologna) adottata dal consiglio comunale con deliberazione 23 dicembre 1976, n. 177.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3814)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Villa d'Almè

Con deliberazione della giunta regionale 7 marzo 1978, n. 14904, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Villa d'Almè (Bergamo), adottata con deliberazione consiliare 19 novembre 1976, n. 78, relativa al nucleo abitativo di via Campana.

(3881)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cagliari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Cagliari;

La procura generale di Cagliari con nota n. 1.5.B/1444 dell'8 giugno 1977, ha comunicato che il precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, registrato il 18 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 23 aprile 1977, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cagliari.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazione (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalido per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1978
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 152

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Cagliari.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso ;

l) è, iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

Firma . . . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3912)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventitre posti di ragioniere in prova

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventitre posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta e Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1978, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 19 e 20 luglio 1978.

(4417)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di centosessanta allievi ufficiali alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1978-79.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686, sulle norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, sul trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68, sulle modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi della Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1977, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1978-79 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centosessanta allievi ufficiali da assegnare:

centotrenta al Corpo di stato maggiore;

trenta ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Il concorso comprende:

a) visita medica;

b) preparazione agli esami e prove attitudinali;

c) prove di concorso consistenti in:

una prova orale di matematica;

una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla preparazione e alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno inizio a Livorno presso l'Accademia navale nella terza decade del mese di agosto 1978 e saranno protratte nei mesi di settembre e ottobre 1978 in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1956.

B) Siano celibi o vedovi senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

Corpo di stato maggiore: diploma di: istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, confezione industriale, costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno dei tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industrie alimentari, industria cartaria, industrie cerealicole, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità d'arte applicata; maturità artistica (2ª sezione architettura); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea: (maturità classica e maturità scientifica).

Corpi tecnici: diploma di: istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, informatica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea: (maturità classica e maturità scientifica).

E) Abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale.

G) Non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato, nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al secondo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A*, sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine fa fede, dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato, il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Nel caso di allievi del collegio navale « F. Morosini » di Venezia, la domanda potrà essere inoltrata tramite il comando del collegio stesso; nel caso di militari alle armi, la domanda dovrà essere inoltrata tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; tale lettera, o sua fotocopia, viene acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni la domanda dovrà essere firmata dai genitori che esercitano la potestà o dal tutore.

Alla domanda dovrà essere allegato, in carta libera, un atto di sottomissione, redatto conformemente all'allegato *B*, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o, in mancanza di essi dal tutore, di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. Tale atto deve essere redatto anche nel caso di concorrenti provenienti dai sottufficiali o sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi.

I candidati risultati idonei e collocati utilmente nella graduatoria, all'atto della ricezione della comunicazione di ammissione alla prima classe del corso normale, effettuata per iscritto dall'Accademia navale, dovranno rinnovare tale atto di sottomissione con altro analogo in carta legale compilato con la data precisata nella lettera di ammissione stessa.

Il predetto atto dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, registrato, in duplice copia, presso l'ufficio del registro (atti pubblici) ed inviato all'Accademia navale.

Art. 4.

Documentazione

1) All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare *soltanto i seguenti documenti:*

a) due fotografie formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta legale, rilasciato dall'istituto medio superiore; dal certificato deve anche risultare il voto complessivo riportato. I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati legalmente riconosciuti, dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competenti.

Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla seconda classe;

d) estratto dell'atto di nascita in carta legale.

2) Successivamente i candidati ammessi e collocati utilmente nella graduatoria dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'anno accademico che sarà comunicata con lettera a parte a cura dell'Accademia navale i rimanenti documenti in carta legale:

a) certificato di « cittadinanza italiana » e di « stato libero » rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto;

b) certificato generale del « casellario giudiziale », rilasciato, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

c) atto di assenso dei genitori che esercitano la potestà, o del tutore, se il concorrente è minorenne, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, conforme all'allegato *C*. Quest'atto, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, deve essere redatto dal sindaco.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta legale.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso, o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.
Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

a) visteranno e cureranno l'istruttoria delle domande dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) faranno pervenire, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

La data di presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.
Esclusione, dimissioni e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non saranno presenti al momento dello appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei candidati che siano allontanati dal comando dell'Istituto per inosservanza delle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'Istituto stesso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Capitolo II
Svolgimento del concorso

Art. 7.
Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2) I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato dal comando dell'Accademia.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 27 agosto 1978 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando della Accademia navale entro il successivo giorno 28.

3) Il giudizio di idoneità o non idoneità, inappellabile, sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati non idonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.
Permanenza nell'Istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in Accademia per il periodo necessario per essere sottoposti alle prove attitudinali, per la preparazione e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) per la preparazione agli esami di concorso fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 9.
Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno «tests intellettivi», «tests caratterologici» e «tests culturali» intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisico-matematiche.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.
Prove di concorso

a) Prova orale di matematica (per il programma di esame vedi allegato *D*).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 30 e 18 trentesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 17 e 0 trentesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) Prova orale facoltativa di lingue estere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare la idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 30 e 18 trentesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 17 e 0 trentesimi nei casi di non idoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dello esame orale di lingua estera.

c) Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.
Commissione

La commissione per le prove di concorso sarà nominata con successivo decreto dal Ministro della difesa.

Essa sarà così composta:

un capitano di vascello, presidente;

un ufficiale superiore, membro fisso;

un ufficiale superiore, membro fisso;

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame, membri aggregati con diritto di voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 12.
Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente la prova obbligatoria, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 18/30, saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 24/30.

I concorrenti provenienti dal collegio « F. Morosini » che superino le prove previste dal concorso, sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella ».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.
Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero della difesa, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.
Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (genio navale e armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Il comando dell'Accademia navale fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati, che, a tale data debbono presentarsi per l'inizio del corso.

In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari prima dell'inizio dell'anno accademico.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

Art. 15.
Disposizioni amministrative

1) Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

A tal fine i concorrenti dovranno depositare la somma di L. 20.000 (ventimila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato, per i giovani che avranno vinto il concorso.

2) Durante il periodo di permanenza nell'Istituto per la visita medica, la preparazione e per le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà per l'alloggio, il vitto e per la somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituire totalmente in caso di mancata ammissione.

3) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Capitolo III
REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.
Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per la ammissione è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.
Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo otto denti, compreso un incisivo od un canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm di Hg per la massima ed i 95 mm di Hg per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.
Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore, con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling;

c) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo muipico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 19.
Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v.s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.
Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.
Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ».

Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.
Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

Capitolo IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.
Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 27 febbraio 1974, numero 68, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario (allegato *E*); al termine della 2ª classe detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'Istituto;

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di un assegno giornaliero così suddiviso:

metà corrisposto per contanti agli allievi;

metà depositato su apposito libretto di risparmio.

Detto assegno non è dovuto per i corsi che si ripetono;

2) dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le « spese ordinarie » concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonchè per la manutenzione del vestiario.

Per l'anno accademico 1978-79 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 96.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte al termine della 2ª classe;

3) sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono:

a) al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

b) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

c) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

d) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi. Nel caso in cui l'assegno giornaliero non sia dovuto (ripetizione dei corsi) le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della permanenza degli allievi nell'Istituto, relativo alle « spese ordinarie » e « straordinarie » specificate ai punti precedenti;

4) l'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante;

5) sono a carico delle famiglie le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie. In rapporto a tali spese, il comando dello Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo;

6) le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati, o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo, previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo;

7) le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 3), 5) e 6), dovranno essere inviate, mediante versamento sul conto corrente postale n. 22/11371 intestato alla Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 24.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta (allegato *B*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediantamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'Istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

b) rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di breve licenza concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 26.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina in servizio permanente effettivo.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accredidata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1978
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 105

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
(in carta legale, possibilmente dattiloscritta)

Al comando Accademia navale - 57100 LIVORNO

RACCOMANDATA

Il sottoscritto (1) . . . . di . . . . . . e di . . . . domiciliato a . . . . . . (c.a.p. . . . .) provincia di . . . . . . via . . . n. . . nato a . . . . . provincia di . . . . . il . . . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1978-79.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . . . .

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . conseguito nell'anno . . . presso l'istituto . . . . di . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . che dovrà sostenere nella sessione estiva del corrente anno presso l'istituto . . . . . . di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 4 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, ...

(Firma per esteso e leggibile)
. . . .

(Firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà o del tutore, se il candidato è minorenne)
. . . .

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore, Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e indirizzo. Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

ALLEGATO *B*

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE PRESCRITTO DALL'ART. 3 DELLA NOTIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA 1ª CLASSE DELL'ACCADEMIA NAVALE (in carta libera (1), possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, i sottoscritti . . . . domiciliati a . . . . (c.a.p. . . .) via . . n. . . si obbligano personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1978 per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno a pagare per il proprio figlio (o pupillo) . . . . . (2):

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 23 paragrafo 3) del bando di concorso;

b) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto della ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo. Resta inteso che il versamento di tale deposito non li esime dal puntuale pagamento di quanto eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 24 della notificazione di concorso. In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data, . .

Firma dei genitori
(o di chi ne fa le veci)
. . . .
(per esteso e leggibile)

---

(1) L'atto di sottomissione va rinnovato con altro analogo in carta legale (firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore, autenticato dal notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, e registrato, in duplice copia, presso l'ufficio del registro - atti pubblici) ed inviato all'Accademia navale dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione alla 1ª classe del corso normale fatta con lettera dell'Accademia navale, e nella quale sarà anche indicata la data di compilazione del suddetto documento.

(2) Nome e cognome del giovane.

ALLEGATO *C*

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minore, in carta legale rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI . . .

L'anno . . . mese di . . . sono comparsi davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (1) . . . . del minorenne (2) . . . . . . i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data, . .

I dichiaranti (3)
. . . . .
(per esteso e leggibile)

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome indicando se sono genitori o se è tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Firma di entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore.

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DELL'ESAME ORALE DI MATEMATICA

La prova d'esame di ammissione verterà sul programma di matematica di seguito specificato:

Programma di algebra.

1) Calcolo letterale - Operazioni razionali con monomi e polinomi - Prodotti notevoli - Decomposizione di un polinomio in fattori - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi.

2) Frazioni algebriche - Regola di Ruffini.

3) Identità ed equazioni - Equazioni di primo grado ad una incognita.

4) Disequazioni.

5) Sistemi di equazioni - Grado di un sistema di equazioni - Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riconducibili a questi.

6) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) - Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo - Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.

7) Equazioni di secondo grado - Formula risolutiva - Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado - Regola dei segni di Cartesio - Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.

8) Equazioni di grado superiore al 2° - Equazioni razionali fratte - Equazioni irrazionali.

9) Sistemi di disequazioni razionali intere e fratte. Sistemi misti - Disequazioni razionali ed irrazionali letterali.

10) Potenza con esponente razionale e relative proprietà - Potenza con esponente reale e relative proprietà - La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.

11) Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Programma di geometria.

1) Geometria del piano. Postulati, definizioni, teoremi. Angolo di due rette. Nozioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette. I triangoli: nozioni di uguaglianza e di similitudine, criteri di uguaglianza, criteri di similitudine. Punti notevoli di un triangolo: ortocentro, baricentro, incentro, circocentro, excentro. La circonferenza: angoli alla circonferenza, angoli al centro, arco capace di un dato angolo. Poligoni. Poligoni circostrittibili e poligoni inscrittibili in una circonferenza: particolare riguardo ai quadrangoli piani convessi circoscrittibili ed inscrittibili. Poligoni regolari. Equivalenza fra poligoni: teorema di Pitagora, teoremi di Euclide. Nozioni di luogo geometrico di punti (asse di un segmento, bisettrici di un angolo, ecc.).

2) Geometria dello spazio. Rette e piani dello spazio. Rette complanari e rette sghembe. Angolo di due rette sghembe. Parallelismo e perpendicolarità fra rette, fra piani, fra retta e piano. Angolo di due piani. Angolo di una retta ed un piano. Distanza di due punti, di un punto ed una retta, di un punto ed un piano, di due rette (parallele o sghembe), di una retta ed un piano (fra loro paralleli), di due piani paralleli. Nozione di luogo geometrico di punti o di rette (piano asse di un segmento, piani bisettori di un diedro, superficie sferica, superficie conica, superficie cilindrica, ecc.).

3) Elementi di geometria analitica del piano. Coordinate cartesiane ortogonali nel piano; trasformazione delle coordinate mediante traslazione degli assi. Equazione cartesiana della retta (rette in posizione particolare rispetto agli assi di riferimento). Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette; punto comune a due rette. Nozione di fascio di rette e problemi relativi. Formula della distanza di due punti. Equazione cartesiana della circonferenza. Le coniche come luoghi geometrici: equazioni canoniche dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola. Rappresentazione grafica della parabola di equazione:

$$y = ax^2 + bx + c$$

Risoluzione di semplici problemi di geometria analitica. Interpretazione geometrica di semplici equazioni e disequazioni nonchè di sistemi di equazioni e disequazioni dipendenti da un parametro.

Programma di trigonometria.

1) Misure degli angoli e degli archi circolari.

2) Definizioni e prime proprietà delle funzioni geometriche. Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

3) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

4) Identità ed equazioni trigonometriche. Disequazioni trigonometriche.

ALLEGATO *E*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2 - 3 e 4
1		2	3	4	5
Ancorette per camisacci	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	»	2	—	—	2
Asciugamani di cotone	»	4	—	—	4
Asciugatoi da bagno in spugna	»	2	—	—	2
Berretti bianchi per divisa da fatica	»	1	—	1	2
Berretto bianco per divisa ordinaria con foderina di plastica	»	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria con tre foderine piquet	»	—	—	1	1
Borsa di pulizia	»	1	—	—	1
Borsa porta libri	»	1	—	—	1
Borsa da viaggio	»	—	1	—	1
Borsellino in pelle	»	1	—	—	1
Bretelle	»	—	1	—	1
Calze bianche di cotone	p.	8	—	4	12
Calze nere di cotone	»	4	8	—	12
Calze per tuta sportiva	»	4	2	—	6
Calze nere per divisa da società	»	—	2	—	2
Calzone di panno per divisa da fatica	n.	2	—	—	2
Calzone bianco per divisa da fatica	»	—	—	3	3
Calzone bianco per divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Calzone turchino - jeans	»	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica	»	3	—	—	3
Camicie di cotone bianco per divisa da fatica	»	5	—	—	5
Camicie di cotone bianco per divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie di cotone bianco alla marinara	»	—	—	3	3
Camicia da società	»	—	1	—	1
Cappelli di tela bianca	»	3	—	—	3
Cappotto di panno per divisa da fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzone	»	—	—	1	1
Cintura di tela turchina per tuta di macchina	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicia da società	»	—	2	—	2
Colletti per camicia in plastica	»	—	3	3	6
Cordoni di cotone bianchi	»	2	—	—	2
Coperta di lana (*)	»	2	—	—	2
Cravatta di seta nera	»	—	1	—	1
Cravattino da società di seta nera	»	—	1	—	1
Divisa di panno turchino ordinaria (calzone, giacchettino e panciotto)	»	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco	»	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria	»	—	1	1	2
Fazzoletti di cotone bianco	»	8	—	4	12
Fazzoletto nero alla marinara	»	—	—	1	1

(*) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2 - 3 e 4
1		2	3	4	5
Federe di cotone per guanciale	n.	4	—	—	4
Forbici per unghie	»	1	—	—	1
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1
Giacchettino estivo per divisa ordinaria	n.	—	—	1	1
Guanti di pelle giallo-bruni	p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca	»	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto	»	1	—	—	1
Impermeabile in gabardine	»	—	1	—	1
Maglie sportive di lana	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle lana a 1/2 maniche	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina	»	2	—	—	2
Maglie di cotone bianche a 1/2 maniche	»	—	4	—	4
Mutande di cotone	»	5	—	3	8
Mutandine da bagno	»	1	—	—	1
Nastri di seta con scritta Accademia navale	»	1	—	1	2
Numeri d'argento	»	—	2	2	4
Nodi piani ricamati in oro	»	—	2	2	4
Pettine	»	1	—	—	1
Pigiama	»	3	—	—	3
Sandali da bagno in plastica	p.	2	—	—	2
Scarpe da riposo (sandali)	»	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca per tennis	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio alte per divisa da fatica	»	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse in pelle bianca	»	—	—	1	1
Scarpe nere di vernice	»	—	1	—	1
Scarpette per yachting	»	—	—	1	1
Spadino con manico di madreperla	n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie	»	1	—	—	1
Spazzola per scarpe	»	1	—	—	1
Spazzola per panni	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	3(*)	—	3
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	1(*)	—	1
Stellette in metallo	»	—	1(*)	—	1
Tenuta di macchina	n.	2	—	—	2
Tuta sportiva misto lana	»	1	—	—	1
Trofei ricamati in oro	»	—	1	1	2
Uose di tela bianca	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(*) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

(4109)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Avviso relativo all'indizione di sette concorsi pubblici per i servizi dell'Istituto

L'Istituto nazionale di geofisica bandisce i seguenti concorsi:

A) Concorso a cinque posti di collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale per il reparto di sismologia.

B) Concorso a un posto di collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale per il reparto di fisica ionosferica.

C) Concorso a un posto di collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale in qualità di ingegnere per il laboratorio elettronico.

Per tali tre concorsi è richiesto il diploma di laurea (in fisica o in matematica o in matematica e fisica o in geologia per il concorso per il reparto di sismologia: in fisica o in ingegneria elettronica per il concorso per il reparto di fisica ionosferica; in ingegneria elettronica per il concorso per il laboratorio elettronico), con anzianità di laurea non inferiore a due anni; la retribuzione iniziale è di L. 4.000.000 annue lorde, oltre all'indennità integrativa speciale e alle altre indennità previste dalle leggi vigenti.

D) Concorso a due posti di assistente in prova nel ruolo tecnico professionale, rispettivamente per l'osservatorio geofisico di Pavia e per l'osservatorio geofisico di Messina.

Per tale concorso e richiesto il diploma di perito industriale elettronico; la retribuzione iniziale è di L. 2.638.570 annue lorde, oltre all'indennità integrativa speciale e alle altre indennità previste dalle leggi vigenti.

E) Concorso a tre posti di operatore tecnico in prova nel ruolo tecnico-professionale, di cui uno per l'osservatorio geofisico di L'Aquila e due per i laboratori dell'osservatorio geofisico centrale di Monte Porzio Catone (Roma).

Per tale concorso è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale per l'industria; la retribuzione iniziale è di L. 2.173.280 annue lorde, oltre all'indennità integrativa speciale e alle altre indennità previste dalle leggi vigenti.

F) Concorso a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo tecnico-professionale, dei quali uno per l'osservatorio geofisico di L'Aquila e uno per l'osservatorio geofisico di Messina.

Per tale concorso sono richieste la licenza elementare e la patente di guida di tipo D; la retribuzione iniziale e di L.1.800.000 annue lorde, oltre all'indennità integrativa speciale e alle altre indennità previste dalle leggi vigenti.

G) Concorso a un posto di archivista-dattilografo in prova per i servizi amministrativi centrali.

Per tale concorso è richiesto il diploma d'istruzione di primo grado. L'esame consisterà in una prova scritta e una prova pratica di stenografia e dattilografia. La retribuzione iniziale è di L. 2.040.000 annue lorde, oltre all'indennità integrativa speciale e alle altre indennità previste dalle leggi vigenti.

I bandi dei precedenti concorsi possono essere richiesti alla segreteria dell'Istituto in via Ruggero Bonghi, 11/B - 00184 Roma, specificando esattamente il concorso di interesse e, nel caso che siano previste varie sedi di prima assegnazione, la sede di interesse.

Le domande devono essere presentate a tale indirizzo entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorrono dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4241)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA

Avviso relativo all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico-professionale, ruolo tecnico-professionale.

Si informa che è aperto un pubblico concorso per la copertura di un posto vacante di assistente tecnico-professionale, ruolo tecnico professionale dell'Istituto nazionale di ottica, largo E. Fermi, 6 - Arcetri, 50125 Firenze.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(4242)

Avviso relativo all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico-professionale, ruolo tecnico professionale.

Si informa che è aperto un pubblico concorso per la copertura di un posto vacante di operatore tecnico-professionale, ruolo tecnico-professionale dell'Istituto nazionale di ottica, largo E. Fermi, 6 - Arcetri, 50125 Firenze.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(4243)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(1893/S)

OSPEDALE CIVILE « GIOVANNI XXIII » DI GIOIA TAURO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(1922/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno, di cui uno alla rianimazione e terapia intensiva presso l'ospedale « Piemonte »).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(1890/S)

OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma).

(1891/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(1894/S)

OSPEDALI « CIVILE », « M. PATERNÒ AREZZO » E « G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « M. Paterno Arezzo » a:

un posto di aiuto di pronto soccorso;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(1900/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI-G. RONZONI » DI SEREGNO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia;

due posti di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seregno (Milano).

(1904/S)

OSPEDALE « DANIELE-ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(1909/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FANO E MONDOLFO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(1885/S)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

(1932/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica;

tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso e terapia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Campobasso.

(1927/S)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed easmi, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di primario e un posto di aiuto di nefrologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(1933/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(1886/S)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente del servizio radiologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(1892/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a tre posti di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(1895/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(1896/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VEROLI

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico (con idoneità a primario).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Veroli (Frosinone).

(1884/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(1908/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(1880/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(1881/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di assistente di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(1906/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia addetto all'istituto di radioterapia, dipartimento di radiochemioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande, di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia addetto all'istituto di radioterapia, dipartimento di radiochemioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(1907/S)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente cardiologo;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Potenza.

(1931/S)

OSPEDALE «D. FILOMUSI» DI TOCCO DA CASAURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(1923/S)

SPEDALI RIUNITI «S. CHIARA» DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione pediatrica;
un posto di assistente della clinica oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(1925/S)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI MARSALA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumautologia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministativa dell'ente in Marsala (Trapani).

(1928/S)

OSPEDALE CIVILE «REGINA ELENA» DI PRIVERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Priverno (Latina).

(1929/S)

OSPEDALE CIVILE «A. PUGLIESE» DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di patologia neonatale;
un posto di assistente medico di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministativa dell'ente in Catanzaro.

(1930/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1978, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1978)

(*Omissis*).

(3936)

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. 6.

Disciplina delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste da leggi regionali o da leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni contenute nella presente legge.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano le sanzioni previste per le violazioni di norme tributarie regionali.

Art. 2.

Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 1, primo comma, sono delegate, a norma dell'art. 118 della Costituzione o subdelegate, a norma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono accertate le violazioni, salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo.

In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui al precedente comma sono delegate in via provvisoria, in attesa della definizione della delega di materie agli enti locali, ai presidenti delle province nel cui territorio sono accertate le violazioni.

Art. 3.

Il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione è responsabile in solido con il trasgressore, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta alla altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita della autorità, incaricata della direzione o vigilanza è responsabile in solido con il trasgressore.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni non si trasmette agli eredi.

Art. 4.

All'accertamento delle violazioni di norme che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative provvedono gli organi locali di polizia urbana e rurale, nonchè gli altri organi indicati dalle leggi.

Gli enti pubblici e le associazioni riconosciute che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale cooperano all'accertamento nei limiti dei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 5.

Le violazioni vengono accertate mediante processo verbale redatto su apposito modulo.

Nel processo verbale d'accertamento devono essere specificati:

a) il tempo e il luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore, se identificato;

d) le generalità degli eventuali responsabili in solido, se identificati;

e) le circostanze che hanno determinato la violazione, con l'indicazione del tempo, del luogo e dei mezzi e strumenti impiegati dal trasgressore;

f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

g) se sia avvenuta la contestazione della violazione al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido.

In calce al processo verbale è fatta menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore e sono indicate le generalità di persone in grado di testimoniare sul fatto costituente la violazione.

Il processo verbale di accertamento sottoscritto dal vebalizzante, deve essere immediatamente inoltrato all'ufficio o al comando ovvero alla autorità da cui il verbalizzante medesimo dipende.

L'ufficio o comando o autorità cui è stato inoltrato il processo verbale di accertamento deve trasmetterne copia all'assessorato regionale al bilancio.

Art. 6.

Le violazioni sono contestate sia al trasgressore che all'eventuale responsabile in solido, se presenti, mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune persone indicate nel precedente comma, l'ufficio o comando o autorità di cui al quarto comma, dell'art. 5 provvede, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, a notificare agli interessati copia del processo verbale di accertamento in via amministrativa o a mezzo di ufficiale giudiziario, nei modi e nei luoghi previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sulla copia del processo verbale, consegnata o notificata ai sensi dei commi precedenti, deve essere fatta menzione, della facoltà di far pervenire scritti difensivi, nonchè di pagare in misura ridotta, ai sensi dei successivi articoli 7 e 8, e devono altresì essere indicati i relativi termini e modalità.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 7.

Salvo i casi in cui le norme penali vigenti non consentono l'oblazione, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del processo verbale di accertamento, al pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione prevista.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità di cui al successivo art. 13 e deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di cui al precedente comma, mediante presentazione, dell'attestazione di versamento all'ufficio o comando o autorità cui è stato inoltrato il processo verbale di accertamento a norma del quarto comma dell'art. 5.

Art. 8.

Il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido possono far pervenire all'ufficio o comando o autorità cui è stato inoltrato il processo verbale di accertamento a norma del quarto comma dell'art. 5, propri scritti difensivi entro trenta giorni dalla data della consegna o della notificazione della copia del processo verbale stesso.

Gli scritti difensivi devono essere redatti su carta legale e spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati direttamente all'ufficio o comando o autorità di cui al comma precedente che, in questo ultimo caso, ne rilascia ricevuta.

Art. 9.

L'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende, decorsi sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione senza che gli interessati si siano avvalsi della facoltà del pagamento in misura ridotta, o, nel caso in cui tale pagamento non sia consentito, decorso il termine di cui al primo comma del precedente art. 8, trasmette all'autorità competente ad irrogare la sanzione l'originale del processo verbale di accertamento, unitamente alla prova delle eseguite contestazioni ed agli eventuali iscritti difensivi pervenuti.

Art. 10.

L'autorità cui compete l'irrogazione della sanzione, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, l'ammontare della somma dovuta per la violazione, entro i limiti del minimo e del massimo stabiliti dalle leggi, tenendo conto dell'entità del danno o del pericolo cagionato, nonchè dei precedenti del trasgressore.

L'ingiunzione di pagamento viene emessa dall'autorità di cui al comma precedente e consiste nell'ordine di pagare entro trenta giorni la somma dovuta, oltre alle spese di notificazione.

L'ordinanza e l'ingiunzione di pagamento, quest'ultima vidimata e resa esecutoria, sono notificate sia all'autore della violazione che alle persone obbligate in solido.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato con le modalità di cui al successivo art. 13 e deve essere comprovato, a cura degli interessati, mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di cui al secondo comma.

Art. 11.

I dati per la valutazione dei precedenti del trasgressore sono raccolti in uno schedario generale da istituirsi presso la presidenza della giunta regionale e devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessate.

A tal fine le autorità di cui al precedente art. 2 sono tenute a comunicare senza indugio al presidente della giunta regionale le ordinanze di irrogazione delle sanzioni, gli eventuali giudizi di opposizione e le conseguenti pronuncie definitive.

Art. 12.

L'ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo.

In caso di mancato pagamento nel termine prescritto, l'autorità che ha emesso l'ordinanza esercita l'azione esecutiva con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 13.

I pagamenti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 sono effettuati in favore dell'amministrazione mediante versamento diretto presso la tesoreria della Regione o mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla «Regione Lazio».

Art. 14.

Spetta alla giunta regionale emanare direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigilare sul corretto svolgimento delle stesse, promuovere, in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive regionali, la revoca della delega previa formale diffida.

La giunta regionale provvede, altresì, a ripartire annualmente tra gli enti locali di cui al precedente art. 2 le somme introitate a titolo di sanzione, destinandole alla copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate, sulla base di documentate relazioni da trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state introitate.

Le somme introitate a titolo di sanzione potranno altresì essere assegnate agli enti locali per opere di tutela del patrimonio culturale ed ambientale secondo i programmi presentati dagli enti stessi entro la data di cui al precedente comma. In tal caso si provvederà alla ripartizione annuale con deliberazione consiliare.

Art. 15.

La giunta regionale ed il suo presidente si avvalgono, per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 11 e 14 della presente legge, della struttura regionale competente in materia di contenzioso amministrativo.

Art. 16.

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti valgono le norme contenute nelle leggi statali in materia, in quanto applicabili e, in particolare, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione ogni altra norma regionale con essa incompatibile.

Art. 17.

Gli importi introitati ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge sono iscritti in apposito capitolo da istituirsi con decreto del presidente della giunta regionale nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale».

Somme di complessivo importo pari alle entrate di cui al comma precedente sono iscritte in distinti capitoli da istituirsi con decreto del presidente della giunta regionale, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la denominazione rispettiva di «Finanziamento degli oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali e provinciali per l'esercizio delle funzioni relative all'irrogazione di sanzioni amministrative di competenza regionale», e di «Contributi alle amministrazioni comunali e provinciali per attività di tutela del patrimonio culturale ed ambientale».

Art. 18.

Il presidente della giunta regionale trasmette alle autorità competenti gli atti relativi ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 marzo 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 marzo 1978.

(3937)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781470)